

CONVENZIONE
A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DEL
CORPO BANDISTICO POGLIANESE
“GIAMPIERO COZZI” APS
ANNI 2022-2024

Allegato alla deliberazione della
Giunta Comunale n° ____ del ____

PREMESSO

- Che il Corpo Bandistico ha lo scopo di favorire la diffusione della cultura musicale tramite l'organizzazione, la promozione e l'allestimento di spettacoli musicali in genere;
- Che il Comune ha individuato nel ricorso alla collaborazione con il Corpo Bandistico il metodo ottimale per il perseguimento dell'obiettivo di promozione della cultura musicale, sia in termini di sostenibilità economico-finanziaria, sia in termini di efficacia;

Ciò premesso, nell'anno duemilaventuno, il giorno, del mese di dicembre, in Pogliano Milanese, presso la sede Comunale in P.zza Avis Aido, 6 si stabilisce quanto segue:

TRA

- Il Comune di Pogliano Milanese C.F. 86502140154 con sede in Pogliano Milanese – Piazza Avis Aido n. 6, nel proseguo definita come “Amministrazione Comunale” o “Comune”, rappresentato dalla D.ssa PAOLA BARBIERI, nata a Cassano Magnago (Va) il 20 giugno 1965 e residente in via Lainate 6/B – Pogliano Milanese – con C.F. BRBPLA65H60C004O, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale stessa che rappresenta in qualità di Responsabile dell'Area Socio Culturale del Comune di Pogliano Milanese, in forza del decreto sindacale prot. N. 12435 del 15/11/2021 e

- Il Sig. Francesco Foschetti nato a Rho (Mi) il 06/06/1988 che agisce in qualità di Presidente del Corpo Bandistico Poglianesi “Giampiero Cozzi” APS (più avanti abbreviato in Corpo Bandistico) con sede legale in via Toscanini 1, Pogliano Milanese - codice fiscale 93501630151;

VISTO QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - FINALITÀ

L'Amministrazione riconosce e salvaguarda la funzione sociale, ricreativa, didattica e culturale, che da oltre un secolo il Corpo Bandistico svolge sul territorio comunale.

La presente convenzione ha come finalità la collaborazione tra il Comune di Pogliano Milanese e il Corpo Bandistico per la promozione di ogni attività espressiva di tipo musicale, ed in particolare modo della tradizione bandistica.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione sono tutte le possibili azioni rivolte alla promozione musicale locale, ed in particolare:

- La realizzazione di concerti e manifestazioni bandistico-musicali in occasione delle principali ricorrenze religiose e civili;
- La conduzione di corsi formativi e di approfondimento musicale accessibili da chiunque, senza limiti di età;
- Lo sviluppo di collaborazioni con altri Soggetti Pubblici di ogni ordine e grado, gestiti direttamente dal Comune;
- La promozione e l'organizzazione di incontri musicali, da parte del Corpo Bandistico, liberamente fruibili dalla cittadinanza.

La presente convenzione non preclude, in alcun modo, che il Corpo Bandistico possa svolgere anche altre attività finanziate o meno, a favore e su commissione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 3 - OBBLIGHI E ONERI DEL CORPO BANDISTICO

Il Corpo Bandistico ha l'obbligo di:

- 1) Curare annualmente, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la redazione di un **calendario**, che contempli un numero complessivo di **almeno 6 eventi** tra manifestazioni-cortei e concerti.

Per **manifestazione-corteo** si intende una coordinata serie di esecuzioni musicali, costituenti un pubblico incontro, della durata di almeno un'ora, da svolgersi in forma itinerante, o comunque in spazi all'aperto non appositamente attrezzati.

Per **concerto** si intende un'esecuzione musicale, della durata di almeno un'ora, in un luogo attrezzato in cui il Comune si fa carico della fornitura di sedie, palco e illuminazione e il Corpo Bandistico si fa carico dei leggi, qualificata direzione musicale ed eventuale service audio.

- 2) Creare condizioni ottimali per sviluppare all'interno del Corpo Bandistico la **scuola** di orientamento musicale aperta a tutti, nei limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Corpo Bandistico.

La cura della scuola di orientamento musicale è, comunque, condizione indispensabile per garantire la continuità operativa e culturale del Corpo Bandistico.

- 3) Garantire la collaborazione con gli Istituti Scolastici per lo sviluppo di esperienze in grado di accrescere le opportunità di approfondimento e interscambio musicale attraverso la partecipazione attiva alla predisposizione, all'interno del Piano per il Diritto allo Studio, di progetti di promozione e sensibilizzazione alla musica.

- 4) Curare lo svolgimento di eventuali laboratori musicali didattici.

- 5) Sviluppare, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, momenti di partecipazione di piccoli gruppi di esecutori, in occasione di inaugurazioni, mostre, incontri, ecc.

- 6) Al termine di ogni anno solare, predisporre dettagliata **relazione** conclusiva delle attività svolte, nonché dell'impiego delle risorse finanziarie riconosciute dal Comune di Pogliano Milanese.

7) Presentare, all'Ufficio Cultura del Comune, ogni anno, successivamente alla sua approvazione, il bilancio di esercizio della aps.

8) Farsi carico delle seguenti **spese**:

- Ogni onere circa la realizzazione delle attività musicali, compreso quelle svolte a titolo di interscambio con altre Bande musicali.
- Spese e obblighi SIAE per le manifestazioni-cortei e i concerti all'interno del territorio Comunale.
- Quote d'iscrizione ad associazioni di categoria (es. Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome - ANBIMA).
- Formazione, remunerazione, rimborsi spese del personale e degli esecutori.
- Responsabilità e spese di copertura assicurativa circa eventuali danni, verso il Comune e verso terzi e/o verso gli stessi componenti del Corpo Bandistico, anche nel caso di manifestazioni ed attività svolte su espressa richiesta o sollecitazione comunale.

Art. 4 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Il Comune di Pogliano Milanese si impegna a:

- 1) Approvare, con apposito atto, il **calendario** concordato con il Corpo Bandistico.
- 2) Sostenere la realizzazione delle richiamate attività musicali mediante la messa a disposizione gratuita degli **spazi** propri, aperti e chiusi, per l'esecuzione manifestazioni-cortei e concerti concordati annualmente.

Tale impegno è comunque subordinato alla consegna, da parte del Corpo Bandistico, della programmazione definitiva all'ufficio comunale preposto, con anticipo di almeno 20 giorni.

- 3) Garantire che il Corpo Bandistico, anche mediante la partecipazione di piccoli gruppi di esecutori, possa svolgere prove, concerti e momenti di partecipazione alle attività culturali cittadine, in luoghi e spazi pubblici.
- 4) Garantire al Corpo Bandistico, per tutto il tempo di validità della presente convenzione, idonea **sede associativa**, identificata al piano primo del fabbricato denominato "Palazzina Multiservizi" posto in via Toscanini 1, al momento già in uso dal Corpo Bandistico, destinata ad attività formative, aggregative e quale sede associativa dello stesso.
- 5) Nell'ambito del rapporto di collaborazione di cui alla presente convenzione, erogare annualmente un contributo nella misura massima di euro **5.200,00 (cinquemilamiladuecento)** I.V.A. compresa, a fronte delle attività associative del Corpo Bandistico, delle attività musicali oggetto di convenzione e delle spese corrisposte al Direttore Artistico.

La liquidazione del predetto importo avverrà ogni anno a seguito della rendicontazione da parte del Corpo Bandistico delle attività svolte e delle spese sostenute.

Art. 5 - MODIFICAZIONI

Il **calendario** delle manifestazioni e degli eventi potrà essere oggetto di modifiche che saranno concordate tra le parti ed approvate dal Responsabile dell'Area Socio Culturale.

Se per qualsiasi causa di forza maggiore (a titolo di esempio: incendi, calamità naturali, maltempo o altre cause al di fuori del controllo delle parti), una delle parti non è in grado di assolvere gli impegni assunti a calendario, entrambe le parti sono liberate dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Resta salva la possibilità di concordare una nuova data di comune accordo per la realizzazione dell'evento (anche con organico ridotto).

Art. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata **triennale**, decorrente dall'1/01/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni.

Art. 7 - RISOLUZIONE E FACOLTÀ DI RECESSO DAL RAPPORTO CONVENZIONALE

Nel caso sia accertata l'impossibilità del Corpo Bandistico di fare fronte ai propri obblighi, il presente rapporto convenzionale sarà risolto di diritto, con presa d'atto del Responsabile dell'Area Socio Culturale.

In tal caso il contributo dell'annualità in corso non verrà erogato.

Se il recesso, per motivate ragioni, avviene in corso dell'anno, indipendentemente da chi si avvalga di tale facoltà, il Comune di Pogliano Milanese procederà al pagamento di cui all'art. 4, in proporzione alle attività svolte e alle spese rendicontate in convenzione.

Art. 8 - CONTROVERSIE

In caso di controversia relativa all'esecuzione o all'interpretazione di una qualunque parte della presente convenzione, le parti demandano la definizione al tribunale di Milano.

Art. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e di eventuale registrazione del presente atto convenzionale sono a carico del Comune di Pogliano Milanese.

Firma dei rappresentanti delle parti

Il Responsabile dell'Area Socio Culturale

(Dott.ssa Paola Barbieri)

Il Presidente pro tempore

del Corpo Bandistico Poglianesi "Giampiero Cozzi" APS

(Francesco Foschetti)
